



Circ. n. 151

Circ. ATA n. 25

iisdm_tn/2021 /1.2/DS/lt

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA**Oggetto: Obbligo vaccinale personale della scuola.**

Con circolare PAT/898356 il Dipartimento istruzione vuole fornire alcune indicazioni utili in merito al Decreto Legge 26 novembre 2021, N.172 che estende l'obbligo vaccinale al personale della scuola.

In sintesi, **dal 15 dicembre** p.v., si applicherà l'obbligo vaccinale per svolgere l'attività lavorativa per il personale della scuola per la prevenzione dell'infezione da SARS-Cov-2. Tale prevenzione comprende il ciclo vaccinale primario (o guarigione entro 6 mesi) e la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute (il decreto prevede che la terza dose o seconda per il vaccino monodose, sia effettuata entro i 9 mesi dalla somministrazione della precedente).

Il personale che non si trovi nella suddetta posizione sarà invitato dal Dirigente a regolarizzarla e dovrà presentare entro 5 giorni, presso l'ufficio personale docenti/ATA:

- documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa per gravi motivi di salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dall'autorità sanitaria competente;
- presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito. In questo caso, l'interessato dovrà produrre al Dirigente non oltre tre giorni dalla somministrazione la certificazione attestante l'effettuata vaccinazione.

Nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, il lavoratore potrà comunque svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Si precisa che, in caso di somministrazione della prima dose di vaccino, la certificazione verde COVID-19 viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale - DGC dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose. Di conseguenza in attesa di ottenere la certificazione verde conseguente alla vaccinazione il dipendente dovrà necessariamente effettuare test molecolari o antigenici rapidi per ottenere un green pass valido.





La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) , entro i termini indicati, determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e l'immediata sospensione del diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati.

Nel riservarsi in ogni caso di integrare la presente con ulteriori indicazioni si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
dott. Paolo Chincarini

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmata digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 /2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 D.Lgs.39/1993)

